

Codice A1103A

D.D. 1 settembre 2022, n. 529

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 21 del 2013 a carico di un trasgressore (F. 53 FOR/2017)



ATTO DD 529/A1103A/2022

DEL 01/09/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 21 del 2013 a carico di un trasgressore (F. 53 FOR/2017)

Visti gli atti trasmessi con nota prot. n. 0024643 del 12/12/2017 del Comando di Polizia Municipale del Comune di Leinì (TO) a carico della signora *omissis*, in qualità di **trasgressore diretto**, nei confronti della quale con processo verbale n. 67/17 del 25/10/2017 elevato da Agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato, per i fatti constatati in località "Via San Francesco 3" nel Comune di Leinì (TO), è stato accertato quanto segue:

violazione all'art. 11, 6° c. e all'art. 14 della L.R. n. 21/2013 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 10, 5° c. della L. 353/2000 relativi al divieto di azioni determinanti anche solo potenzialmente l'insorgere di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo;

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

Atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra ha presentato nei termini scritti difensivi come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689 senza richiesta di audizione;

Esaminate quindi le argomentazioni esposte negli scritti difensivi e considerate le stesse non rilevanti ai fini del presente atto poiché non aventi di per sé natura esimente in ordine alla responsabilità della violazione contestata;

Visto in particolare l'art. 11, c. 6 e l'art. 14 della L.R. n. 21/2013 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 10, c. 5 della L. 353/2000, come sanzionati dall'art. 10, 6° c. della L. 353/2000;

Ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

Vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

Atteso che l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa e giustificano l'applicazione di una pena appena superiore al minimo edittale;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- VISTO in particolare l'art. 11, 6° c. della L.R. n. 21/2013 in combinato disposto con l'art. 14 della medesima disposizione;
- VISTA altresì la DGR del 3 agosto 2017 n. 29-5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di sanzioni amministrative;

determina

in Euro 1.132,91 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ,
in Euro 10,61 la somma dovuta per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

INGIUNGE

al sunnominato di pagare la somma complessiva di Euro **1,143,52** di cui Euro 1.132,91 a titolo di sanzione ed Euro 10,61 a titolo di ulteriori spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/1981 n. 689 del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89 n. 72 (da non pagarsi in caso di notifica via pec), entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, *mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative - Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143* - (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81 n. 689 ed integrato dal D.Lgs 010/9/2011 n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvochè il Giudice concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81 n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella